

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 8 / 2022

Castelfranco Veneto, 03 febbraio 2023

Spett.li

CLIENTI

NOVITÀ DEL DL 29.12.2022 N. 198 (C.D. DECRETO "MILLEPROROGHE")

La circolare fornisce una prima analisi delle principali disposizioni di interesse professionale introdotte dal DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. decreto "Milleproroghe").

PREMESSA

È stato pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* 29.12.2022 n. 303, il DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. decreto "Milleproroghe").

Il decreto legge è entrato in vigore il 30.12.2022 e deve essere convertito in legge entro il 27.2.2023.

Tra le principali novità introdotte si segnalano:

- l'estensione della disciplina relativa alla sospensione degli ammortamenti;
- la sterilizzazione delle perdite 2022;
- la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022;
- la conferma del divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni rese verso persone fisiche.

Con riferimento alle materie di lavoro e previdenza, sono state prorogate diverse misure riguardanti:

- il lavoro degli stranieri;
- gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- il lavoro sportivo;
- la contribuzione previdenziale e assistenziale nel pubblico impiego;

- la sospensione dei versamenti contributivi nei comuni di Lampedusa e Linosa.

NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Proroga per la dichiarazione IMU per il 2021 (art. 3 co. 1)</p>	<p>Modificando l'art. 35 co. 4 del DL 73/2022, viene prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta per il 2021).</p> <p>Viene pertanto fatto coincidere il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all'anno 2021) con il termine "ordinario" per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all'anno 2022).</p> <p>Dichiarazione IMU per gli enti non commerciali</p> <p>La proroga al 30.6.2023 della dichiarazione IMU per l'anno 2021 riguarda anche gli enti non commerciali (in ragione del fatto che l'art. 35 co. 4 del DL 73/2022 si riferisce anche all'art. 1 co. 770 della L. 160/2019).</p>
<p>Emissione di fattura elettronica (art. 3 co. 2)</p>	<p>Viene confermato per l'anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018); • i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).
<p>Invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3 co. 3)</p>	<p>Viene posticipata all'1.1.2024 (dall'1.1.2023) la decorrenza dell'obbligo di adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica mediante invio al Sistema TS da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.).</p>
<p>Obbligo di cessazione dall'incarico di giudice tributario (art. 3 co. 6)</p>	<p>Vengono differiti di un anno i termini previsti dall'art. 8 co. 1 della L. 130/2022. Per l'effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cessazione dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorre dall'1.1.2028;

	<ul style="list-style-type: none"> • si verifica la riduzione graduale, nel periodo transitorio 2024-2027, dell'abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari, con cessazione dall'incarico al compimento dei 74, 73, 72 e 71 anni.
<p>Sospensione degli ammortamenti - Estensione ai bilanci 2023 (art. 3 co. 8)</p>	<p>Viene esteso all'esercizio in corso al 31.12.2023 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2023), il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p> <p>Continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.</p> <p>Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</p> <p>Ambito temporale di applicazione</p> <p>Il regime derogatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato originariamente introdotto, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2020); • è stato prorogato all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021) dall'art. 1 co. 711 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022). Tale proroga, essendo limitata ai "soli soggetti" che, nell'esercizio 2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", aveva sollevato rilevanti dubbi interpretativi; • è stato esteso all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021) dall'art. 3 co. 5-<i>quinqüesdecies</i> del DL 30.12.2021 n. 228 conv. L. 25.2.2022 n. 15 (c.d. "Milleproroghe"), senza alcuna limitazione; • è stato esteso agli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021 e 2022) dall'art. 5-<i>bis</i> del DL 27.1.2022 n. 4 conv. L. 28.3.2022 n. 25 (c.d. "Sostegni-ter").

<p>Sterilizzazione delle perdite 2022 (art. 3 co. 9)</p>	<p>In forza dell'art. 3 co. 9 del DL 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe" 2023) alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 <i>"non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile"</i>.</p> <p>La disposizione citata non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al "31 dicembre 2021" con quello al "31 dicembre 2022". In precedenza, invece, le parole "31 dicembre 2021" erano state sostituite alle precedenti "31 dicembre 2020" dall'art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito (c.d. decreto "Milleproroghe" 2022).</p> <p>Conseguenze</p> <p>In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.</p> <p>Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</p> <p>Esercizi a cavallo</p> <p>La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1.7.2022 - 30.6.2023).</p>
<p>Proroga del contributo per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 12 co. 3)</p>	<p>È esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, ex art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DPCM 6.4.2022.</p> <p>Il contributo è riconosciuto in misura pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell'infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.500 euro per persona fisica richiedente; • 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.
<p>Aiuti di Stato - Ulteriore proroga del termine per la registrazione nell'RNA da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 22)</p>	<p>Modificando l'art. 35 del DL 73/2022, vengono ulteriormente prorogati i termini previsti dall'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017 entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nell'RNA degli aiuti di Stato.</p> <p>In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI
PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

	<p>alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017, in scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.9.2023 (in luogo del precedente 30.6.2023);• dall'1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.3.2024 (in luogo del precedente 31.12.2023);• dall'1.7.2023 al 31.12.2023, sono prorogati al 31.3.2024;• dall'1.1.2024 al 30.6.2024, sono prorogati al 30.9.2024. <p>Tale proroga si applica alla registrazione nell'RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID.</p> <p>Responsabilità per inadempimento degli obblighi di registrazione nell'RNA</p> <p>Viene inoltre ulteriormente prorogata al 31.12.2024 (in luogo del precedente termine del 31.12.2023) la disposizione prevista dall'art. 31-<i>octies</i> del DL 137/2020, secondo cui l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.</p>
--	--

Per ogni altra questione sull'argomento, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti
Conte&Cervi Commercialisti Associati